



25.06.2025

DECESSO ALL'ESTERO

Lo scopo di questo promemoria è fornire informazioni e dare consigli ai familiari e ai congiunti di cittadine e cittadini svizzeri all'estero.

La morte di un familiare o di una persona cara è sempre un evento doloroso, ma diventa ancora più difficile quando il decesso avviene all'estero. Le formalità supplementari da sbrigare e i problemi pratici da affrontare aggiungono ulteriori difficoltà e preoccupazioni.

IN GENERALE

In caso di decesso all'estero spetta alle autorità locali procedere alle relative indagini, decidere se effettuare un'autopsia, autorizzare la rimozione della salma e redigere l'atto di morte.

Le prestazioni di aiuto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in caso di decesso all'estero sono definite nella legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst; [RS 195.1](#)) e nell'ordinanza sugli Svizzeri all'estero (OSEst; [RS 195.11](#)). Tali prestazioni si fondano sulla responsabilità individuale. L'articolo 5 LSEst stabilisce infatti che chiunque prepara e svolge un soggiorno all'estero oppure esercita un'attività all'estero ne risponde in prima persona. Ci si aspetta pertanto che le cittadine e i cittadini svizzeri che si recano all'estero prendano le misure necessarie per far fronte a eventuali problemi (copertura assicurativa, istruzioni ai familiari in caso di decesso ecc.).

COMUNICAZIONE DEL DECESSO AI FAMILIARI

Anche il luogo di domicilio della persona deceduta all'estero è importante. Il DFAE è infatti tenuto a informare i familiari soltanto se le cittadine e i cittadini svizzeri in questione erano domiciliati in Svizzera al momento del decesso.

A questo proposito va sottolineato che, per quanto riguarda le prestazioni fornite in caso di decesso, la LSEst opera una distinzione tra i tre gruppi elencati qui di seguito.

- Cittadine e cittadini svizzeri con domicilio in Svizzera, deceduti all'estero

In questo caso il DFAE deve comunicare il decesso ai familiari se questi ultimi non ne sono già stati informati.

Occorre tuttavia tenere conto del fatto che la ricerca e la localizzazione dei familiari possono richiedere un po' di tempo. Inoltre il DFAE può informare i familiari soltanto dopo che le autorità locali hanno confermato ufficialmente il decesso. Non si può pertanto escludere che alcune informazioni vengano divulgate dai media in Svizzera prima che le autorità svizzere riescano a informare la famiglia.

Nei limiti del possibile, il DFAE chiede comunque alla polizia cantonale competente di comunicare di persona il decesso ai familiari.



Secondo l'OSEst (art. 54 cpv. 2), l'obbligo di informazione da parte del DFAE è considerato adempiuto quando quest'ultimo ha comunicato il decesso a una delle seguenti persone, in ordine di importanza:

- a. coniuge o partner registrato;
- b. figli, genitori, fratelli e sorelle;
- c. nonni e nipoti;
- d. convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.

- **Cittadine e cittadini svizzeri all'estero, deceduti in un Paese dove sono iscritti presso la rappresentanza competente**

In tal caso le prestazioni di aiuto devono essere fornite dalle autorità locali, ossia dalle autorità del luogo di domicilio. Il DFAE non ha l'obbligo di informare i familiari. Si suppone infatti che una persona domiciliata nello stesso Paese in cui è deceduta disponga di una cerchia sociale (famiglia o amici) che si occuperà di informare i familiari rimasti in Svizzera.

- **Cittadine e cittadini svizzeri all'estero, deceduti in un Paese terzo**

Il DFAE non ha l'obbligo, ai sensi della legge, di informare i familiari. Su richiesta delle autorità estere, tuttavia, tale informazione può essere garantita in forma appropriata dalla rappresentanza competente per il luogo di domicilio della persona da informare.

RICERCA DI ASSICURAZIONI IN SVIZZERA

Se la cittadina o il cittadino svizzero deceduta/o era domiciliata/o in Svizzera, il DFAE può procedere a una ricerca di assicurazioni presso le principali organizzazioni di soccorso e di assicurazione svizzere, al fine di controllare se la persona deceduta disponeva di una copertura assicurativa in caso di decesso.

L'esito della ricerca di assicurazioni avviata dal DFAE dipende dalla collaborazione delle assicurazioni stesse. Se nessuna assicurazione si fa avanti e successivamente si scopre che in realtà la persona deceduta disponeva di una copertura assicurativa in caso di decesso, il DFAE non può pertanto essere ritenuto responsabile. Per questo si raccomanda ai familiari di controllare tra i documenti della persona defunta se vi siano informazioni su un'eventuale assicurazione che copra le spese in caso di decesso.

Purtroppo il DFAE non può effettuare ricerche presso assicurazioni all'estero.

ORGANIZZAZIONE DELLA SEPOLTURA SUL POSTO, DELLA CREMAZIONE O DEL RIMPATRIO DELLA SALMA O DELL'URNA IN SVIZZERA

Se la persona deceduta non ha comunicato le proprie volontà in caso di decesso alla sua famiglia, è quest'ultima a dover decidere come procedere con la salma. Nella maggior parte dei Paesi sono possibili le seguenti opzioni:

- rimpatrio della salma in Svizzera;
- cremazione sul posto con rimpatrio dell'urna in Svizzera o dispersione delle ceneri sul posto;
- sepoltura sul posto.

Il DFAE può dare informazioni sulle opzioni disponibili nel Paese in cui è avvenuto il decesso.

Se la persona deceduta disponeva di un'assicurazione per le spese in caso di decesso, in genere è l'assicurazione stessa a organizzare tutto secondo le richieste della famiglia.



Se invece non c'è un'assicurazione che copra le spese in caso di decesso, i familiari hanno tre possibilità:

- **recarsi personalmente sul posto** per organizzare la sepoltura, la cremazione o il rimpatrio in Svizzera;
- **commissionare a un'impresa funebre l'organizzazione del rimpatrio o della sepoltura sul posto**; su richiesta, il DFAE fornisce le coordinate di imprese funebri svizzere o locali specializzate in rimpatri internazionali;
- se la famiglia ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare per l'organizzazione del rimpatrio o per la sepoltura sul posto (difficoltà di comunicazione, problemi con l'effettuazione del bonifico ecc.), **il DFAE può facilitare l'organizzazione del rimpatrio in Svizzera o la sepoltura in loco**.

In questo caso, il DFAE incarica la rappresentanza competente di informarsi presso un'impresa funebre locale in merito ai costi, dopodiché chiede ai familiari in Svizzera di versare un anticipo sufficiente a coprire le spese. I familiari vengono inoltre pregati di confermare per iscritto al DFAE le loro richieste (cremazione o sepoltura sul posto, rimpatrio della bara o dell'urna in Svizzera ecc.).

Una volta ricevuto l'anticipo richiesto, il DFAE – ovvero la rappresentanza svizzera competente – commissiona a un'impresa funebre locale il rimpatrio o la sepoltura della persona deceduta. Il DFAE non è responsabile delle procedure svolte dall'impresa incaricata.

In caso di decesso al di fuori dello Stato di domicilio, le prestazioni del DFAE non sono soggette a emolumenti. Sono riscossi emolumenti per le prestazioni fornite dal DFAE in caso di decesso di una persona nel suo Stato di domicilio.

Una volta che tutte le fatture sono state pagate, il DFAE invia un conguaglio ai familiari. L'eventuale saldo a favore della famiglia viene rimborsato, mentre in caso di superamento delle spese previste, il DFAE emette una fattura per l'importo a suo favore.

DATA DELLA CERIMONIA FUNEBRE IN SVIZZERA

A seconda della situazione, possono passare anche diversi giorni prima che le autorità locali autorizzino la rimozione della salma. Dalla data dell'autorizzazione, in genere, per il rimpatrio di una bara in Svizzera sono necessari circa sette giorni lavorativi.

Dopo aver effettuato tutti i preparativi necessari, l'impresa funebre incaricata sul posto comunica le date di arrivo della bara o dell'urna in Svizzera.

Per evitare disagi dovuti a ritardi o cancellazioni dei voli, il DFAE raccomanda di fissare la data della cerimonia funebre solo dopo l'arrivo della bara o dell'urna in Svizzera.

RILASCIO DI CERTIFICATI DI MORTE E DI RAPPORTI DI POLIZIA O DI AUTOPSIA

In genere le autorità locali inviano i documenti in questione alla rappresentanza.

Tuttavia, in certi Paesi, per la rappresentanza è difficile, se non addirittura impossibile dal punto di vista legale, ottenere un certificato di morte oppure un rapporto di polizia o di autopsia. La rappresentanza si limita a inoltrare una domanda scritta e poi eventualmente un sollecito alle autorità dello Stato di residenza. Se del caso, si consiglia ai familiari di affidare a un avvocato sul posto la procedura per il rilascio di questi documenti.



ISCRIZIONE DEL DECESSO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE IN SVIZZERA

Dopo aver ricevuto l'originale dell'atto di morte, la rappresentanza svizzera competente si occupa della sua trasmissione per via ufficiale alle autorità dello stato civile svizzere ai fini della trascrizione del decesso nel registro delle famiglie del Comune o dei Comuni di origine. L'esperienza insegna che questa procedura può richiedere dalle sei alle otto settimane. Una volta che la trascrizione è stata effettuata, i familiari possono chiedere alla cancelleria del Comune competente i certificati di stato civile con menzione del decesso (p. es. atto di famiglia).

EFFETTI PERSONALI DELLA PERSONA DECEDUTA

La rappresentanza competente per il luogo in cui è deceduta/o una cittadina o un cittadino o svizzero di passaggio può adottare misure per mettere provvisoriamente in sicurezza gli oggetti personali appartenuti alla persona defunta. Non può tuttavia occuparsi della loro spedizione in Svizzera.

Va ricordato che in genere le assicurazioni non coprono la spedizione degli oggetti personali in Svizzera.

Spetta ai familiari organizzare la spedizione e pagare le relative spese.

MORTE VIOLENTA

In determinate circostanze, i familiari o altri congiunti di una persona morta di morte violenta all'estero possono richiedere un aiuto in virtù della legge federale del 23 marzo 2017 concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV (<https://www.aide-aux-victimes.ch/it/>).

RISOLUZIONE DI QUESTIONI SUCCESSORIE

Le questioni legate alle successioni all'estero o in Svizzera sono di ordine privato e, pertanto, il DFAE non può intervenire.

Il DFAE si limita a fornire assistenza inviando ai familiari l'elenco degli avvocati noti alla rappresentanza svizzera nel Paese interessato.